



Prefettura di Arezzo
Ufficio Territoriale del Governo

*Area III – Sistema sanzionatorio amministrativo,
affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio*

Fasc. n. 3560/2026

Arezzo, data del protocollo

ALLA QUESTURA DI	AREZZO
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI	AREZZO
AL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI	AREZZO
AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI	AREZZO
AL COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE DI	AREZZO
AI COMANDI DELLE POLIZIE MUNICIPALI DEI COMUNI DI	PIEVE SANTO STEFANO SANSEPOLCRO
ALLA PROVINCIA DI	AREZZO
ALL'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	AREZZO
ALL'EMERGENZA SANITARIA 118 DI	AREZZO
AL COMITATO PROVINCIALE F.C.I	AREZZO
ALLA ASD VOLLEY REVOLUTION	SANSEPOLCRO

Oggetto: gara podistica su strada riservata alla categoria TRAILRUNNING denominata "MONTEDOGLIO NIGHT TRAIL 2026" in programma il 27 giugno 2026. Ordinanza di sospensione temporanea della circolazione.

Per il seguito di competenza, si trasmette l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione per la manifestazione in oggetto.

Il Viceprefetto
Loures Concetta Cavaccini



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo

ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

Fasc. n. 3560/2026

VISTO il provvedimento prot. n. 1256/2026 del 23.06.2026 con il quale la Provincia di Arezzo, su istanza dell'organizzatore A.S.D VOLLEY REVOLUTION, ha autorizzato lo svolgimento della gara podistica, riservata alla categoria "TRAILRUNNING", denominata "MONTEDOGLIO NIGHT TRAIL 2026" in programma il giorno 27 giugno 2026, con orari di partenza, arrivo e percorso di gara come da programma indicato nel provvedimento di autorizzazione;

VISTI il programma dell'evento ed il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano;

PREMESSO CHE il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare l'art. 9, come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. A) del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successivamente dall'art. 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che *"Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara"*;

VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, prot. n. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28 gennaio 2021, prot. n. 300/A/3572/116/1 del 20 aprile 2021 e prot. n. 300/STRAD/5784.U del 15 febbraio 2023;

LETTA, in particolare, la circolare emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 dell'8 maggio 2025, avente ad oggetto Legge 9 aprile 2025, n. 58 recante *"Modifiche all'art. 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada"*;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 9 aprile 2025, n. 58, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 81979 del 9/12/2025 con il quale il Prefetto di Arezzo ha conferito al Viceprefetto dott. ssa Lourdes Concetta Cavaccini la reggenza dell'Area III "Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio" che comprende la delega alla firma per tutti i provvedimenti afferenti la suddetta Area, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 e del D.M. 13 maggio 2014;

ORDINA

Al fine di garantire l'incolumità del pubblico e dei concorrenti, nonché la sicurezza della circolazione stradale, il **giorno 27 giugno 2026** è disposta nell'ambito di questa provincia la **sospensione temporanea della circolazione stradale** di veicoli, persone e animali (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) delle strade che si estendono lungo tutto il percorso interessato dalla competizione podistica sopraindicata e riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- dovranno essere costantemente presidiate, da personale abilitato, le intersezioni stradali e gli accessi privati che intersecano le strade che formano il percorso della gara, per il lasso di tempo in cui vige la sospensione temporanea della circolazione, al fine di segnalare efficacemente, ed in modo inequivocabile, agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti; dovrà, inoltre, essere garantita un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione e verificheranno il rispetto di tutte le prescrizioni imposte;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio di assistenza e informazione all'utenza delle arterie stradali mentre gli enti proprietari delle strade interessate predisporranno una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della gara in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

La Provincia di Arezzo e i Comuni interessati dalla manifestazione vorranno pubblicare la presente ordinanza sui rispettivi albi pretori *on-line*.

Il presente atto viene altresì pubblicato sul sito *web* istituzionale della Prefettura di Arezzo alla voce "Eventi Su Aree Pubbliche".

Arezzo, data del protocollo

IL VICEPREFETTO
dott.ssa Lourdes Concetta Cavaccini

8